



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 19/2023

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale ha l'obiettivo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

L'operatività del Fondo è disciplinata dal decreto ministeriale 21 ottobre 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica.

Il Decreto del Direttore per gli Incentivi alle Imprese del 30 agosto 2023 definisce termini e modalità di presentazione delle domande attraverso l'apertura di uno sportello finalizzato al sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro operante attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di favore recate dalla sezione 2.6 del "Quadro temporaneo" (comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 concernente il Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101/03 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni) e dagli articoli 14, 17, 38 e 47 del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 651/2014 (GBER).

Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

SOGGETTI POTENZIALMENTE BENEFICIARI

Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:

- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;

- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.

Il 50% delle risorse annualmente destinate al *Fondo* è riservata alle imprese energivore (ovvero quelle inserite nell'elenco tenuto dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA, relativo alle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167).

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

I programmi di investimento devono perseguire almeno una delle seguenti finalità:

- una maggiore efficienza energetica** nell'esecuzione dell'attività d'impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 38 del GBER o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l'ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all'installazione di **impianti da autoproduzione** di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento GBER.
- un uso efficiente delle risorse**, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 47 del GBER o **un cambiamento fondamentale** del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.

I programmi di investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all'intervento.

I suddetti programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al *Fondo*, prevedere spese complessive ammissibili di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro ed essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con una eventuale proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l'entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano:

- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il **10% dell'investimento** totale ammissibile)

- Opere murarie e assimilate (nel limite del **40% dell'investimento** totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di **nuova fabbricazione**
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate

La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale. Nello specifico, sono ammesse:

- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza
- Spese di personale

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “*Quadro temporaneo*” (sopra specificato).

In particolare:

- Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese al **miglioramento dell'efficienza energetica**, sono concesse agevolazioni, pari:
- al **30%** delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** per investimenti effettuati nelle zone a e del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c.

- Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l'intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del **50%**.
- Qualora venga richiesta l'applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al **40%** dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese e del **15%** per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l'intensità scende al **30%**

- Con riferimento agli investimenti relativi all'installazione di **impianti da autoproduzione**, sono concesse agevolazioni, pari:
- al 45% per gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese e del **10%** per le medie imprese;
- al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese e del **10%** per le medie imprese;

- Con riferimento agli investimenti relativi all'introduzione di misure tese ad **un uso efficiente delle risorse**, sono concesse agevolazioni, pari:
- al **40%** delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del **20%** per le piccole imprese, del **10%** per le medie imprese, del **15%** per investimenti effettuati nelle zone a e del **5%** per investimenti effettuati nelle zone c.
- Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell'intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

MODALITA' OPERATIVE E DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le imprese possono presentare una singola domanda per unità produttiva, indipendentemente dalla pluralità di obiettivi ambientali perseguiti dal programma di investimento, in via telematica accedendo alla piattaforma predisposta da Invitalia.

Si prevede una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l'ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.

Il punteggio attribuibile a ciascun programma di investimento è determinabile sulla base dei risultati ottenuti a seguito della realizzazione del programma di investimenti in diversi ambiti ambientali.

I risultati ottenuti a seguito della realizzazione degli investimenti, come individuati nella relazione tecnica economica, sono valorizzati mediante l'utilizzo di indicatori specifici in relazione a ciascuno dei diversi ambiti ambientali.

Laddove si presentino situazioni di parità di punteggio, sarà data preferenza alla domanda di agevolazione il cui contributo agevolativo risulti più contenuto. La graduatoria finale sarà resa disponibile nella sezione dedicata sul sito internet del Soggetto Gestore, pubblicata entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione.

I termini e le modalità per la presentazione delle domande sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

Le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell'apposita sezione "Fondo per il sostegno alla transizione industriale-" del sito web dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023.

Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

LO STUDIO E' A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI E PER ASSISTervi NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*